

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 163

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

14 luglio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
2006/C 163/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 163/02	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁾	2
2006/C 163/03	Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci)	3
2006/C 163/04	Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (<i>Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Lons-le-Saunier»</i>) ⁽¹⁾	4
2006/C 163/05	Notifica preventiva di una concentrazione [Caso n. COMP/M.4313 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports (II)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	6
	Banca centrale europea	
2006/C 163/06	Parere della Banca centrale europea, del 5 luglio 2006, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione, per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (CON/2006/35)	7
2006/C 163/07	Parere della Banca centrale europea, del 6 luglio 2006, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro e su una proposta per un regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (CON/2006/36)	10

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

13 luglio 2006

(2006/C 163/01)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2692	SIT	tolar sloveni	239,64
JPY	yen giapponesi	146,33	SKK	corone slovacche	38,633
DKK	corone danesi	7,4597	TRY	lire turche	2,0155
GBP	sterline inglesi	0,68970	AUD	dollari australiani	1,6827
SEK	corone svedesi	9,1818	CAD	dollari canadesi	1,4378
CHF	franchi svizzeri	1,5620	HKD	dollari di Hong Kong	9,8698
ISK	corone islandesi	94,52	NZD	dollari neozelandesi	2,0546
NOK	corone norvegesi	7,9280	SGD	dollari di Singapore	2,0091
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 204,85
CYP	sterline cipriote	0,5750	ZAR	rand sudafricani	9,1607
CZK	corone ceche	28,520	CNY	renminbi Yuan cinese	10,1470
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,2518
HUF	fiorini ungheresi	279,93	IDR	rupia indonesiana	11 556,07
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,645
LVL	lats lettone	0,6960	PHP	peso filippino	66,398
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,1880
PLN	zloty polacchi	4,0415	THB	baht thailandese	48,151
RON	leu rumeni	3,5878			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2006/C 163/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XT 62/05

Stato membro: Italia

Regione: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia (Regione Emilia-Romagna)

Titolo del regime di aiuti: Contribuzioni ad iniziative per la formazione nelle aziende agricole della provincia di Reggio Emilia

Base giuridica: Delibera della Giunta Camerale n. 102 del 5.10.2005

Spesa annua prevista per il regime: Euro 50 000

Intensità massima dell'aiuto: 70 %

Data di applicazione: 5.10.2005 (Termine di presentazione delle domande: 31.10.2005)

Durata del regime: 31.7.2006

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è indirizzato a sostenere piani formativi a carattere generale per le aziende agricole della provincia di Reggio Emilia con l'obiettivo:

- di accrescere le competenze professionali degli imprenditori agricoli e loro collaboratori al riorientamento qualitativo delle produzioni, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la tutela ambientale, con il miglioramento del territorio, con l'igiene e con il benessere degli animali;
- di impartire agli agricoltori e loro collaboratori le conoscenze necessarie per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia.

Settore economico interessato: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia
Piazza della Vittoria
I-42100 Reggio Emilia

APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)**(Classificazione delle merci)**

(2006/C 163/03)

Note esplicative adottate a norma della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾

Le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee ⁽²⁾ sono modificate come segue:

A pagina 288 inserire il testo seguente:

**«7215 50 11 a altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo
7215 50 80**

Le barre laminate a caldo possono essere rifinite a freddo mediante trafilatura o altri procedimenti — in particolare per rettificazione o calibratura — che conferiscono al prodotto una migliore finitura. Il miglioramento della finitura consiste nella riduzione della tolleranza per quanto riguarda il diametro e l'ovalizzazione e nell'eliminazione dalla superficie di difetti quali microcricche o parti decarburate. Con questa operazione è possibile classificare le barre come "ottenute o rifinite a freddo." In genere la loro superficie è liscia e piuttosto omogenea. Le barre calibrate non presentano cavità o altri difetti superficiali, anche se possono avere una rugosità da assai leggera a media, a seconda del grado di rettificazione.

Sono esclusi i trattamenti della superficie diversi da quelli suesposti, come la lucidatura (cfr. note esplicative alla sottovoce 7215 90 00).»

A pagina 344 inserire il testo seguente:

«8541 40 90 Altri

Questa sottovoce comprende cellule fotovoltaiche montate in moduli o costituite in pannelli che incorporano diodi di bypass (ma non diodi di blocco). I diodi di bypass non sono elementi che forniscono l'energia direttamente utilizzabile, ad esempio, da un motore (cfr. Note esplicative del Sistema armonizzato relative alle voci 8501 e 8541).»

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione (GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 26).

⁽²⁾ GU C 50 del 28.2.2006, pag. 1.

Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽¹⁾

(Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Lons-le-Saunier»)

(2006/C 163/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con domanda presentata il 30 giugno 2005, la società European Gas Limited, con sede sociale a 11 rue Tonduti de l'Escarène (Francia), ha chiesto una concessione esclusiva di cinque anni per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi; la richiesta, detta «Permis de Lons-le-Saunier», riguarda una superficie di circa 3 795 chilometri quadrati, situata su parte del territorio dei dipartimenti dell'Ain, di Saône et Loire, del Jura e del Doubs.

Il perimetro della concessione è delimitato dagli archi di meridiani e di paralleli che collegano i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi.

VERTICI	LONGITUDINE	LATITUDINE
A	4,20° E	52,20° N
B	4,20° E	52,00° N
C	4,10° E	52,00° N
D	4,10° E	51,90° N
E	3,90° E	51,90° N
F	3,90° E	51,70° N
G	3,70° E	51,70° N
H	3,70° E	51,60° N
I	3,40° E	51,60° N
J	3,40° E	51,50° N
K	3,30° E	51,50° N
L	3,30° E	51,40° N
M	3,10° N	51,40° N
N	3,10° E	51,30° N
E	2,80° E	51,30° N
P	2,80° E	51,50° N
Q	2,90° E	51,50° N
R	2,90° E	51,80° N
S	3,10° E	51,80° N
T	3,10° E	51,90° N
U	3,30° E	51,90° N
V	3,30° E	52,00° N
W	3,70° E	52,00° N
X	3,70° E	52,10° N
Y	3,90° E	52,10° N
Z	3,90° E	52,20° N

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.6.1974, pag. 3.

Presentazione delle domande

I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie per la concessione del titolo, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 95-427 del 19 aprile 1995, modificato, relativo ai titoli minerari.

Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia» pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 95-427 del 19 aprile 1995, modificato, relativo ai titoli minerari (*Journal officiel de la République française* del 22 aprile 1995).

Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al ministro competente per gli affari minerari, all'indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro il 15 febbraio 2008.

Condizioni e requisiti concernenti l'esercizio e la cessazione dell'attività

I richiedenti sono invitati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 95-696 del 9 maggio 1995, modificato, relativo all'avvio delle ricerche minerarie e alla polizia mineraria (*Journal officiel de la République française* dell'11 maggio 1995).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction Générale de l'énergie et des matières premières, Direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière, 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédéc 133, F-75703 Parigi Cedex 13 [telefono: (33) 144 97 23 02, fax: (33) 144 97 05 70].

Le disposizioni legislative e regolamentari summenzionate sono reperibili nel sito Légifrance: <http://www.legifrance.gouv.fr>

Notifica preventiva di una concentrazione**[Caso n. COMP/M.4313 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports (II)]****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2006/C 163/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 6.7.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Goldman Sachs Group Inc. («Goldman Sachs», Stati Uniti), Borealis Infrastructure Management Inc. («Borealis», Canada) e GIC Special Investment Pte Ltd («GIC», Singapore) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio il controllo in comune di Associated British Ports Holdings PLC («AIB», Regno Unito), mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Goldman Sachs Group, Inc. è una banca d'affari internazionale che offre una vasta gamma di servizi a livello mondiale nei settori investment banking e gestione di titoli e investimenti,
- Borealis Infrastructure Management Inc. è uno dei principali investitori in infrastrutture a livello mondiale (è a sua volta di proprietà di Ontario Municipal Employees Retirement System, uno dei più importanti fondi pensione del Canada),
- Associated British Ports Holdings PLC è una società del Regno Unito costituita in base al Transport Act 1981. Le sue principali attività consistono nelle operazioni portuali nel Regno Unito e nella fornitura dei relativi servizi, in particolare di carico stiva e manutenzione, ai proprietari di navi passeggeri e cargo nonché ad altri utilizzatori dei porti.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4313 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports (II), al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo e concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32. Il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 139/2004.

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 luglio 2006

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione, per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)

(CON/2006/35)

(2006/C 163/06)

Introduzione e base giuridica

Il 12 giugno 2006, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea richiesta di parere su due misure proposte: una proposta di decisione del Consiglio che modifica e proroga la Decisione 2001/923/CE, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») e una proposta di decisione del Consiglio che proroga agli Stati membri non partecipanti l'applicazione della decisione del Consiglio che modifica ed estende la Decisione 2001/923/CE, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») ⁽¹⁾.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

La lotta alla contraffazione dell'euro ha grande importanza ai fini di garantire ai cittadini fiducia nella moneta unica. La BCE, la quale ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità, è coinvolta attivamente in questo sforzo. In particolare, la BCE crea i disegni delle banconote ed le avanzate caratteristiche tecniche da inserire nelle banconote in euro, in modo tale da consentire sia ai privati che agli esperti di distinguere le banconote autentiche da quelle falsificate. Inoltre, la BCE analizza le nuove tipologie di contraffazione presso il suo Centro di analisi della contraffazione (CAC) ed impiega la conoscenza acquisita per fornire consulenza in maniera più adeguata alle autorità incaricate dell'attuazione della legge e per migliorare le caratteristiche delle future banconote. Il CAC coordina la diffusione a tutte le parti interessate di tutti i dati tecnici e statistici conosciuti relativi agli euro contraffatti. La BCE accoglie favorevolmente il programma Pericle ritenendolo un utile contributo alle attività intraprese dalla BCE, da Europol e dalle autorità nazionali nella lotta contro la contraffazione degli euro.

2. Osservazioni di carattere specifico

La BCE formula due osservazioni di carattere specifico relative alla legislazione proposta, coerentemente con quelle espresse nel Parere CON/2005/22 del 21 giugno 2005 ⁽²⁾ relative all'ampliamento dell'ambito materiale e temporale del programma Pericle.

⁽¹⁾ COM(2006)243 definitiva contiene entrambe le proposte (2006/0078(CNS) e 2006/0079(CNS)).

⁽²⁾ GU C 161 del 1.7.2005, pag. 11.

2.1 *Durata della proroga proposta*

E' importante per la legislazione comunitaria garantire che la proroga del programma Pericle sia adeguatamente legata alle tempistiche relative: i) all'introduzione dell'euro nei nuovi Stati membri e ii) all'emissione della seconda serie di banconote in euro. La BCE conferma che tale adeguato legame può essere stabilito attraverso una proroga fino al 31 dicembre 2013.

2.2 *Coinvolgimento della BCE ed Europol in decisioni in materia finanziaria in base al programma Pericle*

Al fine di evitare sovrapposizioni, garantire coerenza e complementarietà delle azioni intraprese in base al programma Pericle ed al fine di sfruttare l'esperienza della BCE in questo campo, converrebbe che la Commissione, la BCE ed Europol effettuassero l'esame congiunto di iniziative assunte sulla base del programma Pericle e, ai fini la decisione relativa alla selezione, richiedessero la consultazione e tenessero in dovuta considerazione i punti di vista della BCE e di Europol, nel quadro del Gruppo di orientamento costituito al fine di mettere a punto una strategia comune contro la contraffazione dell'euro.

3. **Proposta redazionale**

Oltre al parere qui sopra espresso, si indica nell'allegato una proposta redazionale.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 luglio 2006

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione ⁽¹⁾	Modifiche proposte dalla BCE ⁽²⁾
Modifica n. 1 Articolo 1 della proposta 2006/0078 (CNS)	
[Nessuna proposta]	Il considerando 7 viene sostituito come segue: Fatto salvo il ruolo della BCE e del Gruppo di orientamento istituito tra la Commissione, la BCE e l'Europol per la tutela dell'euro contro la contraffazione, la Commissione intraprenderà tutte le consultazioni con le principali parti coinvolte (in particolare, le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, dalla BCE e dall'Europol) per la valutazione delle necessità ai fini della tutela dell'euro nell'ambito dell'apposito comitato consultivo previsto dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione ⁽³⁾ particolarmente per ciò che riguarda gli scambi, l'assistenza e la formazione al fine di attuare tale programma.
Motivazione — Si veda il paragrafo 2.2 del parere	
Modifica n. 2 Articolo 1 della proposta 2006/0078 (CNS)	
[Nessuna proposta]	Il seguente periodo viene aggiunto al secondo sottoparagrafo dell'articolo 5, paragrafo 1: A questi ultimi è richiesto di esprimere il proprio punto di vista da tenersi in debita considerazione, in relazione alla selezione, in base all'articolo 12, paragrafo 2, dei progetti presentati dagli Stati membri o previsti per iniziativa della Commissione.
Motivazione — Si veda il paragrafo 2.2 del parere	
⁽¹⁾ Il corsivo nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare. ⁽²⁾ Il neretto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. ⁽³⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.	

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 6 luglio 2006**

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro e su una proposta per un regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro

(CON/2006/36)

(2006/C 163/07)

Introduzione e base giuridica

Il 4 luglio 2006 la Banca Centrale Europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n.974/98 relativo all'introduzione dell'euro (di seguito «regolamento proposto I») e su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento del Consiglio (CE) n.2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (di seguito «regolamento proposto II»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, il quale costituisce la base per i due regolamenti proposti. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Obiettivo dei regolamenti proposti

1.1 I regolamenti proposti consentiranno l'introduzione dell'euro come moneta slovena, a seguito dell'abrogazione della deroga della Slovenia in conformità delle procedure definite nell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato.

2. Osservazioni di carattere specifico

2.1 In relazione al regolamento proposto I, la BCE raccomanda che il secondo paragrafo dell'articolo 2 non faccia riferimento esplicito ai protocolli 25 e 26 o all'articolo 122, paragrafo 1, del trattato e che, invece, si riferisca in generale al trattato, in conformità dell'allegato V, paragrafo A.4, lettera a, punto ii), della Decisione 2004/338/CE, del 22 marzo 2004, Euratom, del Consiglio, relativa all'adozione del suo regolamento interno ⁽¹⁾. È necessario notare, in questo contesto, che il Regolamento del Consiglio (CE) n.2596/2000 del 27 novembre 2000 che modifica il Regolamento (CE) n.974/98 relativo all'introduzione dell'euro ⁽²⁾, adottato in occasione dell'introduzione dell'euro in Grecia, non fa riferimento ai protocolli sopra citati o all'articolo 122, paragrafo 1, del trattato in conformità dell'allegato II, paragrafo A.4, lettera a), punto ii) della Decisione 2000/396/CE, CECA, Euratom, del Consiglio, del 5 giugno 2000, relativa all'adozione del suo regolamento interno ⁽³⁾.

2.2 La BCE accoglie favorevolmente la proposta relativa al regolamento proposto II, il cui scopo è fissare in maniera irrevocabile il tasso di conversione tra l'euro ed il tallero sloveno in misura uguale alla parità centrale del tallero sloveno nel meccanismo di cambio II (AEC II) cioè, di 1 euro = SIT 239,640. La BCE non ha obiezioni al fatto che il regolamento proposto II venga adottato diversi mesi prima dell'adozione dell'euro in Slovenia. Essendo una disposizione prevista da un regolamento comunitario con portata generale (ossia, obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri), il tasso di conversione tra l'euro ed il tallero sloveno si applicherà a partire dal 1° gennaio 2007 a tutti gli strumenti giuridici che si riferiscono alla valuta della Slovenia, come è stato nel caso del tasso di conversione tra euro e le valute di altri Stati membri partecipanti, quando questi ultimi hanno adottato l'euro.

⁽¹⁾ GU L 106, 15.4.2004, pag. 22. Decisione così come modificata dalla Decisione 2006/34/CE Euratom (GU L 22, del 26.1.2006, pag. 32).

⁽²⁾ GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 149 del 23.6.2000, pag. 21. Decisione sostituita dalla Decisione 2002/682/CE, Euratom (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).

3. Proposta redazionale

Oltre al parere qui espresso, nell'allegato si definisce una proposta redazionale.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 luglio 2006.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO

Proposta redazionale (regolamento proposto I)

Testo proposto dalla Commissione ⁽¹⁾	Modifica proposta dalla BCE ⁽²⁾
Modifica n. 1 Secondo paragrafo dell'articolo 2	
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato <i>e senza pregiudizio per protocolli 25 e 26 e per l'articolo 122, paragrafo 1.</i>	Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.
⁽¹⁾ Il corsivo nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare. ⁽²⁾ Il neretto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.	